

Rapporto

numero

data

Dipartimento

12 marzo 2019

Concerne

**dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio
concernente il decreto di non luogo a procedere 6 marzo 2019 emanato dal
Procuratore generale Andrea Pagani con riferimento alle segnalazioni
datate 24 marzo 2018, 25 aprile 2018, 20 novembre 2018 e 12 febbraio 2019
del deputato Matteo Pronzini in relazione al prelievo anticipato, da parte
del Consigliere di Stato Claudio Zali, di parte dell'avere di libero passaggio
per la promozione della propria abitazione primaria**

Con i suddetti esposti, il Gran Consigliere Matteo Pronzini ha segnalato al Ministero Pubblico per eventuale “rilevanza penale”, tra le altre cose, una fattispecie asseritamente illegale riguardante il prelievo, in data imprecisata, di parte dell'avere di libero passaggio per il finanziamento dell'abitazione primaria da parte del Consigliere di Stato Claudio Zali.

Alla luce delle suddette segnalazioni e ritenuto che le stesse non richiamavano alcuna fattispecie penale prevista dal Codice penale (CP), il Procuratore generale ha d'ufficio considerato la fattispecie dal profilo del reato di abuso di autorità ai sensi dell'art. 312 CP, secondo il quale commettono abuso di autorità (e sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria) i membri di un'autorità o i funzionari che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé stessi o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri.

In data 6 marzo 2019, il Procuratore generale, considerato come dal profilo oggettivo e soggettivo non si ravviassero gli elementi costitutivi del reato di abuso di autorità, ha emanato il decreto di non luogo a procedere in oggetto (a disposizione dei deputati, per consultazione, presso i Servizi del Gran Consiglio).

Si rammenta che, ai sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP, il termine di reclamo – non prorogabile – contro un decreto di non luogo a procedere è di 10 giorni dall'intimazione dello stesso.

* * *

Come già illustrato nei rapporti 21 febbraio 2018, 12 marzo 2018 e 2 ottobre 2018 dello scrivente Ufficio presidenziale, gli approfondimenti giuridici svolti con il concorso del Consulente giuridico e del Segretario generale del Gran Consiglio hanno permesso di appurare che, in simili fattispecie, la competenza di decidere circa l'inoltro, in rappresentanza dello Stato quale eventuale parte lesa ed accusatore privato, di un reclamo avverso un decreto di abbandono o di non luogo a procedere è del plenum del Gran Consiglio, ritenuto il compito di alta vigilanza sul Consiglio di Stato spettante al Gran Consiglio in virtù dell'art. 57 cpv. 2 Cost. TI, e per applicazione analogica della norma di cui all'art. 20 cpv. 2 della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (RL 2.6.1.1; LResp). Del resto, l'art. 17 della Legge sul Gran

Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC) non conferisce, in questo contesto, alcuna competenza decisionale all'Ufficio presidenziale: da un lato, l'adozione di una decisione circa l'inoltro di un reclamo contro un decreto di non luogo a procedere esula chiaramente dalle competenze organizzative, amministrative e gestionali spettanti a questo Ufficio in virtù del citato disposto; d'altro canto, nessuna disposizione di legge gli attribuisce tale compito (art. 17 cpv. 6 LGC). Inoltre, l'art. 87 cpv. 2 LGC, riguardante i ricorsi contro decisioni o atti del Gran Consiglio, è manifestamente inapplicabile alla presente fattispecie.

Si ritiene che la decisione del Gran Consiglio circa l'inoltro di un eventuale reclamo contro il summenzionato decreto di non luogo a procedere debba essere adottata a scrutinio segreto, analogamente alla soluzione prevista dall'art. 20 cpv. 2 LResp. nel contesto del promovimento di un'azione civile contro deputati al Gran Consiglio, Consiglieri di Stato e membri dell'ordine giudiziario. Si considera altresì che il requisito della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio, previsto dalla citata norma per il promovimento di un'azione civile, valga anche per l'impugnazione di un decreto di non luogo a procedere.

Riguardo ai fondamenti di un'eventuale impugnazione, si rammenta che, mediante reclamo ai sensi degli art. 393 e segg. CPP, sono censurabili le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; e l'inadeguatezza.

* * *

Per quanto gli consti, l'Ufficio presidenziale non ha motivo di dubitare che il decreto di non luogo a procedere qui in discussione sia fondato su un accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. Può inoltre condividere le conclusioni del Procuratore generale, secondo il quale non si ravvisano gli elementi oggettivi e soggettivi di un abuso di autorità ai sensi dell'art. 312 CP, a carico dell'interessato.

L'Ufficio presidenziale propone pertanto al Gran Consiglio di non impugnare, dinanzi alla giurisdizione di reclamo, il decreto di non luogo a procedere del 6 marzo 2019.

* * *

Come nei già citati rapporti 21 febbraio 2018, 12 marzo 2018 e 2 ottobre 2018 dello scrivente Ufficio presidenziale, va ribadito che la rinuncia all'impugnazione del decreto di non luogo a procedere non pregiudica in alcun modo l'esercizio dell'alta vigilanza sul Consiglio di Stato in relazione agli aspetti amministrativi della vicenda, né eventuali conseguenze amministrative derivanti dalla stessa.

Per l'Ufficio presidenziale

La Presidente del Gran Consiglio: Pelin Kandemir Bordoli

Il Segretario generale del Gran Consiglio: Gionata P. Buzzini